



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI

Sindacato Autonomo Bancari di Perugia e Terni

Via Manzoni 73 – 06135 Ponte San Giovanni (PG)

Tel.: 075.572.82.44 Fax: 075.630.98.43 E-mail: fabi@fabiumbria.it

Decreto Legge n.34 "Rilancio" del 19.5.2020 Misure per i lavoratori dipendenti

PREMESSA

Il nuovo Decreto pubblicato il 19 Maggio in Gazzetta Ufficiale integra e amplia le misure già previste dal DL n. 18 "Cura Italia", convertito in L. 27 del 24/4/2020.

Congedi parentali aggiuntivi COVID-19 al 50% di retribuzione e bonus baby-sitting (art.23 e art.25 DL 18 conv. in L. 27)

Nuove previsioni art. 72 DL Rilancio

È prevista l'estensione della misura mediante "raddoppio" delle precedenti previsioni di Legge: i 15 giorni di congedo parentale diventano 30 giorni ed i 600€ del Bonus Baby-Sitting diventano 1.200€, con fruizione entro il 31 Luglio 2020.

In base alla scrittura dell'articolo è possibile un utilizzo complessivo dei 30 giorni o dei 1.200€ anche per chi non ne aveva fruito, o ne aveva fruito parzialmente, nei mesi di Marzo e Aprile.

Va segnalato che la fruizione mediante bonus baby-sitting è stata ampliata con possibilità di fruizione per "l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa ed ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia".

Questo ampliamento non è utilizzabile da chi ha fruito del Bonus Asilo Nido, e comunque occorrerà capire come si svilupperanno e saranno fruibili questi servizi e come le circolari INPS regoleranno l'eventuale fruizione ripartita (se sarà possibile) tra bonus baby-sitting ed i nuovi servizi.

Ricordiamo che le misure decorrono dal **5 marzo 2020**, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a **trenta giorni** (erano **quindici**), per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con **i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità** accertata (Legge 104).

La fruizione del congedo è riconosciuta **alternativamente ad entrambi i genitori** ed è **subordinata** al fatto che nel nucleo familiare **non vi sia uno dei due genitori beneficiario di strumenti di sostegno al reddito** in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, **disoccupato o non lavoratore**.

In alternativa al congedo è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di **un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo di € **1.200** (erano € 600).

Non è prevista la fruizione ad ore (solo per i congedi ordinari).

Ampliamento Permessi Retribuiti L.104 (art.24 DL 18 conv. in L. 27)

Nuove previsioni art. 73 DL Rilancio

Sono previste ulteriori 12 giornate di permessi retribuiti L.104 per i mesi di Maggio e Giugno 2020.

Qui a differenza dei congedi parentali straordinari, chi non aveva fruito dei 12 giorni aggiuntivi previsti dal DL 18 per i mesi di Marzo e Aprile, non può recuperarli aggiungendoli a quelli di Maggio e Giugno previsti dal nuovo Decreto, in quanto si fa riferimento specifico ai mesi di spettanza.

I 12 giorni sono incompatibili con la fruizione mediante riposo giornaliero di 2 ore per i lavoratori disabili; tuttavia è possibile prima dell'inizio di ciascun mese solare variare la modalità di fruizione passando ai 3 giorni mensili, mediante variazione sul sito dell'INPS.

Ricordiamo inoltre che in sede di conversione in L. 27 del 24/4 del DL 18, all'art. 39 per i **dipendenti disabili** ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104 (handicap in condizione di gravità) **o per i dipendenti che abbiano un familiare convivente** in tale condizione, è **stato confermato il diritto al Lavoro Agile** fino 31/7/2020.

Per lavoratori affetti da gravi patologie, immunodepressi o con familiari conviventi immunodepressi, è riservata la priorità nell'accoglimento delle domande di Lavoro Agile.

LAVORO AGILE

Nuove previsioni art. 90 DL Rilancio

In aggiunta a quanto sopra previsto all'art. 39 DL 18 conv. L. 27 per i portatori di handicap di cui sopra, viene stabilito il **diritto al lavoro agile per i genitori lavoratori dipendenti con almeno un figlio minore di anni 14** a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore inoccupato o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (stesso principio del diritto al congedo parentale straordinario), ed **a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.**

Sul discorso della compatibilità non vi è dubbio che i colleghi nei ruoli dove nei mesi scorsi si è fruito del lavoro agile, la modalità è sicuramente compatibile, però l'azienda potrebbe argomentare che non è compatibile con una modalità continuativa fino al 31 Luglio, laddove fino ad ora la fruizione era stata concessa per turni e quindi non continuativa.

Bisognerà capire quali posizioni prenderanno i datori di lavoro di fronte a queste richieste, ma per questo rimandiamo a quanto eventualmente comunicheranno le Segreterie di Coordinamento Sindacali banca per banca.

Riteniamo comunque che i genitori che necessitano urgentemente del lavoro agile e sono nella condizione di diritto di cui sopra, possano sin da subito farne richiesta ai sensi dell'art. 90 del DL 34.

Perugia, 21/5/2020

FABI S.A.B. di Perugia e Terni
La Segreteria Provinciale